

AVVISO

Principali norme di trasparenza

Il presente avviso indica i diritti e gli strumenti di tutela dei clienti previsti dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, Titolo VI)

1) Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Egli è obbligato ad essere iscritto presso l'Ufficio Italiano Cambi.

2) E' fatto divieto al mediatore creditizio concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari o dal cliente.

3) Il contratto di mediazione viene stipulato in forma scritta a pena di nullità.

Il cliente ha diritto:

- a ricevere una copia del contratto di mediazione creditizia stipulato;
- ad ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, al fine di una valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio, ed il Cliente, alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- ad avere a disposizione e ad asportare copia del presente avviso;
- ad avere a disposizione e ad asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali che regolano il contratto di mediazione creditizia.
- nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, ad avere a disposizione, attraverso tali tecniche, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia di questo avviso ed i fogli informativi relativi al servizio offerto;
- di recedere dal contratto sottoscritto con il mediatore secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto di mediazione stesso.

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di:

- consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso, contenente le principali norme di trasparenza, ed il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- consegnare copia del contratto di mediazione creditizia;
- indicare, nei contratti di mediazione creditizia, la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del Cliente.